

Guida fiscale per i residenti
all'estero

AGENZIA DELLE ENTRATE

Ufficio Relazioni Esterne
Sezione prodotti editoriali

Sommario

1. LE IMPOSTE PER I NON RESIDENTI	3
1.1. CHI SONO I NON RESIDENTI	3
1.2. IL DOMICILIO FISCALE IN ITALIA DEI NON RESIDENTI	3
1.3. LE PRINCIPALI IMPOSTE ITALIANE PER I NON RESIDENTI	3
1.4. LE IMPOSTE SUGLI IMMOBILI PER I NON RESIDENTI	4
1.5. I REDDITI TASSABILI DEI NON RESIDENTI	4
1.6. I REDDITI DA COLLABORAZIONE CORRISPOSTI A NON RESIDENTI	6
1.7. I REDDITI DERIVANTI DA ATTIVITÀ LIBERO-PROFESSIONALI	7
1.8. ALTRI REDDITI	7
2. IL CODICE FISCALE E LA PARTITA IVA PER I NON RESIDENTI	10
2.1. COSA DEVE FARE UN NON RESIDENTE PER OTTENERE IL CODICE FISCALE	10
2.2. COSA DEVE FARE UN NON RESIDENTE PER OTTENERE LA PARTITA IVA	10
2.3. COSA DEVE FARE UN NON RESIDENTE PER PRESENTARE IN VIA TELEMATICA LE DICHIARAZIONI DI VARIAZIONI DATI O CESSAZIONE ATTIVITA'	11
2.4. COSA DEVE FARE UN OPERATORE COMMERCIALE EXTRACOMUNITARIO CHE OFFRE SERVIZI TRAMI- TE MEZZI ELETTRONICI A CLIENTI RESIDENTI NELL'UNIONE EUROPEA AL FINE DI ADEMPIERE AL REGIME SPECIALE IVA	12
3. LA DICHIARAZIONE DEI REDDITI E I NON RESIDENTI	14
3.1. IL MODELLO UNICO PER LA DICHIARAZIONE DEI REDDITI E I NON RESIDENTI	14
3.2. L'IRPEF: CHI DEVE PAGARLA E SU COSA	14
3.3. CONTROLLARE SE SI È ESONERATI DALLA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE	15
3.4. I REDDITI DI TERRENI E FABBRICATI (QUADRI RA - RB)	15
3.5. I REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI (QUADRO RC)	17
3.6. LE SPESE DEDUCIBILI E DETRAIBILI (QUADRO RP)	17
3.7. LE ALTRE DETRAZIONI E IL CALCOLO DELL'IRPEF	19
3.8. COME SI PRESENTA LA DICHIARAZIONE	20
3.9. QUANDO SI PRESENTA LA DICHIARAZIONE	21
3.10. QUANDO E COME SI PAGA	21
3.11. COME PRESENTARE LA DICHIARAZIONE E PAGARE LE IMPOSTE VIA INTERNET	21
3.12. LA DESTINAZIONE DELL'8 PER MILLE DELL'IRPEF	22
3.13. LE SANZIONI	22
3.14. IL RAVVEDIMENTO	23
4. LE ADDIZIONALI REGIONALI E COMUNALI ALL'IRPEF	25
4.1. CHI DEVE PAGARLE	25
4.2. COME SI CALCOLANO	25
4.3. COME SI PAGANO LE ADDIZIONALI	25
5. LE IMPOSTE SUI TRASFERIMENTI DI IMMOBILI	26
5.1. IMPOSTE DI REGISTRO, IPOTECARIE E CATASTALI	26
5.2. IVA	26
6. FONDI COMUNI: RIMBORSI AI NON RESIDENTI	28
6.1. COME OTTENERE IL RIMBORSO	28
7. LE CONVENZIONI INTERNAZIONALI CONTRO LE DOPPIE IMPOSI- ZIONI	29
8. I PAESI CON REGIME FISCALE PRIVILEGIATO AI FINI DELLA RESI- DENZA (D.M. 4 MAGGIO 1999, G.U. n.107 del 10/5/1999)	31
9. PER SAPERNE DI PIU'	32

1. LE IMPOSTE PER I NON RESIDENTI

1.1. CHI SONO I NON RESIDENTI

Ai fini delle imposte sul reddito sono considerati non residenti coloro che non sono iscritti nelle anagrafi comunali dei residenti per la maggior parte del periodo d'imposta, cioè per almeno 183 giorni (184 per gli anni bisestili), e non hanno, nel territorio dello Stato italiano, né il domicilio (sede principale di affari e interessi) né la residenza (dimora abituale). Se manca anche una sola di queste condizioni i contribuenti interessati sono considerati residenti.

I non residenti che hanno prodotto redditi o possiedono beni in Italia sono tenuti a versare le imposte allo Stato italiano, salvo eccezioni previste da eventuali Convenzioni per evitare le doppie imposizioni stipulate tra lo Stato italiano e quello di residenza (l'elenco delle convenzioni stipulate dall'Italia è riportato al capitolo VII).

Tuttavia, si considerano residenti, salvo prova contraria, i cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente ed emigrati in Stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato, individuati con decreto del Ministro delle finanze 4 maggio 1999 (l'elenco dei Paesi è riportato al Cap. VIII).

I cittadini che hanno trasferito la propria residenza in uno dei Paesi indicati in tale elenco, nel caso in cui siano effettivamente ivi residenti, devono essere pronti a fornire la prova del reale trasferimento all'estero, e quindi dimostrare che non hanno in Italia la dimora abituale oppure il complesso dei rapporti riguardanti gli affari e gli interessi (allargati, oltre che agli aspetti economici, a quelli familiari, sociali e morali).

Sarà quindi possibile utilizzare qualsiasi mezzo di prova di natura documentale, ad esempio la sussistenza della dimora abituale nel Paese fiscalmente privilegiato, sia personale che dell'eventuale nucleo familiare, l'iscrizione ed effettiva frequenza dei figli presso istituti scolastici o di formazione del Paese estero, lo svolgimento di un rapporto lavorativo a carattere continuativo, stipulato nello stesso paese estero, ovvero l'esercizio di una qualsiasi attività economica con carattere di stabilità.

1.2. IL DOMICILIO FISCALE IN ITALIA DEI NON RESIDENTI

Il domicilio fiscale serve soprattutto a individuare l'Ufficio dell'amministrazione finanziaria competente a controllare i dati della dichiarazione dei redditi.

In base alle norme fiscali italiane i contribuenti non residenti, ai fini delle imposte sul reddito, hanno il domicilio fiscale nel Comune italiano nel quale hanno prodotto il reddito (o, se l'attività viene svolta in più Comuni, nel Comune in cui hanno prodotto il reddito più elevato).

I cittadini italiani che risiedono all'estero in forza di un rapporto di servizio con la pubblica amministrazione, nonché quelli considerati residenti avendo trasferito la residenza in Paesi aventi un regime fiscale privilegiato indicati nel D.M. 4 maggio 1999 (vedi Cap. VIII), hanno invece il domicilio fiscale nel Comune di ultima residenza in Italia.

1.3. LE PRINCIPALI IMPOSTE ITALIANE PER I NON RESIDENTI

Le principali imposte che possono riguardare i non residenti sono:

- l'imposta personale sui redditi (Irpef)
- l'addizionale regionale all'Irpef
- l'addizionale comunale all'Irpef
- le imposte sui trasferimenti di proprietà degli immobili
- l'imposta comunale sugli immobili (Ici).

I non residenti titolari di redditi imponibili in Italia sono soggetti ai seguenti obblighi fiscali:

- presentazione della dichiarazione annuale dei redditi ai fini Irpef - ad eccezione dei casi di esonero - e versamento delle relative imposte (saldo per l'anno precedente)

- e acconti per l'anno in corso)
- se possiedono immobili, oltre all'Irpef devono pagare l'Ici e, se l'immobile non è concesso in locazione, la tassa sui rifiuti solidi urbani. La dichiarazione Ici, al contrario di quanto avviene per quella relativa all'Irpef, non si presenta ogni anno, ma solo in caso di variazioni
- in caso di successione, per gli immobili e per i diritti immobiliari rimane l'obbligo di presentazione della relativa dichiarazione. L'imposta sulle successioni è stata invece soppressa con la legge n. 383 del 2001, con effetto dalle successioni aperte al 25 ottobre 2001.

1.4. LE IMPOSTE SUGLI IMMOBILI PER I NON RESIDENTI

I beni immobili (terreni e fabbricati) ubicati in Italia si considerano produttivi di reddito anche se non sono affittati e sono soggetti contemporaneamente a diverse imposte:

- Irpef - imposta sul reddito
- addizionale regionale all'Irpef
- addizionale comunale all'Irpef
- Ici - imposta comunale sul possesso
- Tassa sui rifiuti.

I trasferimenti di immobili per atto tra vivi sono, inoltre, soggetti alle seguenti imposte indirette: Imposta di registro, imposta ipotecaria, imposta catastale, o in via alternativa Iva, nonché ad imposta di bollo.

Per i contratti di locazione dei fabbricati, anche verbali, che abbiano durata superiore a 30 giorni complessivi nell'anno, deve essere richiesta la registrazione, entro 30 giorni dalla data di conclusione del contratto, presso un qualsiasi ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate. L'imposta di registro è dovuta annualmente, in misura pari al 2 per cento del corrispettivo annuo pattuito.

I contratti di locazione dei fondi rustici scontano l'imposta di registro nella misura dello 0,50 per cento del corrispettivo pattuito per la complessiva durata del rapporto contrattuale.

In ogni caso l'ammontare dell'imposta non può essere inferiore a 51,65 euro.

ATTENZIONE.

NEL CASO IN CUI IL CONTRATTO DI LOCAZIONE RELATIVO AD UN IMMOBILE UBICATO IN ITALIA VENGA STIPULATO ALL'ESTERO, È PREVISTO L'OBBLIGO DELLA REGISTRAZIONE PRESSO GLI UFFICI FINANZIARI ITALIANI ENTRO 60 GIORNI.

LOCAZIONE E
AFFITTO DI IMMOBILI

1.5. I REDDITI TASSABILI DEI NON RESIDENTI

Si intendono prodotti in Italia, e sono quindi soggetti ad imposizione da parte dello Stato italiano - salvo quanto previsto dalle Convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni - i redditi che hanno avuto origine nel territorio italiano e derivano da:

- attività di lavoro dipendente, autonomo, di impresa, ecc.
- pensioni e assegni assimilati
- beni immobili (terreni e fabbricati) ubicati in Italia.

Sono inoltre assoggettabili a tassazione anche altre tipologie di redditi (come, ad esempio, quelli delle società) che non vengono esaminati in questa pubblicazione.

In particolare, per quanto riguarda i redditi di lavoro dipendente e assimilati, sono soggetti a imposizione (e quindi all'obbligo di dichiarazione) i redditi:

- percepiti dal soggetto residente in uno Stato estero con il quale non è stata stipulata una Convenzione contro le doppie imposizioni;
- percepiti dal soggetto residente in uno Stato estero con il quale è stata stipulata una Convenzione contro le doppie imposizioni che prevede la tassazione di tali redditi sia in Italia che nello Stato estero;
- percepiti dal soggetto residente in uno Stato estero con il quale è stata stipulata una Convenzione contro le doppie imposizioni che prevede la tassazione di tali redditi solo in Italia.

Nelle prime due ipotesi il contribuente avrebbe diritto, nel proprio Paese di residenza fiscale, al rimborso delle imposte pagate in Italia.

Di seguito vengono indicate, per alcuni Paesi, le modalità di tassazione che riguardano gli stipendi e le pensioni prodotti in Italia.

Per il trattamento di stipendi e pensioni diversi da quelli elencati o prodotti in altri Paesi, è necessario consultare le singole Convenzioni (che si possono trovare nel sito Internet dell'Agenzia delle Entrate - www.agenziaentrate.gov.it).

STIPENDI

Per quanto riguarda gli stipendi pagati da un datore di lavoro privato, in quasi tutte le Convenzioni (ad esempio quelle con Argentina, Australia, Belgio, Canada, Francia, Germania, Regno Unito, Spagna, Svizzera e Stati Uniti) è prevista la tassazione esclusiva nel Paese di residenza del percettore quando esistono contemporaneamente le seguenti condizioni:

- a) il lavoratore residente all'estero presta la sua attività in Italia per meno di 183 giorni
- b) le remunerazioni sono pagate da un datore di lavoro residente all'estero
- c) l'onere non è sostenuto da una stabile organizzazione o base fissa che il datore di lavoro ha in Italia.

In tali casi gli stipendi non vanno dichiarati allo Stato italiano.

PENSIONI

Sono imponibili comunque in Italia le pensioni corrisposte a persone non residenti dallo Stato italiano, da enti residenti nel territorio dello Stato o da stabili organizzazioni nel territorio stesso. Con alcuni Paesi sono in vigore Convenzioni per evitare le doppie imposizioni sul reddito, in base alle quali le pensioni corrisposte a cittadini non residenti sono tassate in modo diverso a seconda che si tratti di pensioni pubbliche o di pensioni private.

Sono pensioni pubbliche quelle pagate dallo Stato italiano o da una sua articolazione politica o amministrativa o da un suo ente locale. In linea generale tali pensioni sono imponibili soltanto in Italia.

Sono pensioni private quelle corrisposte da enti, organismi o istituti previdenziali italiani preposti all'erogazione del trattamento pensionistico (ad esempio l'Inps). In linea generale tali pensioni sono imponibili soltanto nel Paese di residenza del beneficiario.

Per il trattamento di stipendi e pensioni percepiti da contribuenti residenti in altri Paesi è necessario consultare le singole Convenzioni (i testi delle Convenzioni sono riportati nel sito Internet dell'Agenzia delle Entrate).

Diamo di seguito una sintesi di quanto prevedono alcune delle vigenti Convenzioni per quanto riguarda la tassazione delle pensioni erogate da enti pubblici e privati situati in Italia ad un contribuente residente all'estero:

ARGENTINA - REGNO UNITO - SPAGNA - STATI UNITI - VENEZUELA

Le pensioni pubbliche di fonte italiana sono di norma tassate solo in Italia, ad eccezione dei casi in cui il contribuente ha la nazionalità dello Stato estero in cui risiede.

Le pensioni private percepite da residenti in questi Paesi non sono assoggettate a tassazione in Italia.

BELGIO

Le pensioni pubbliche di fonte italiana sono di norma tassate solo in Italia.

Tuttavia le stesse non sono assoggettate a tassazione in Italia se il beneficiario, residente in Belgio, ha la nazionalità belga e non quella italiana.

Le pensioni private percepite da residenti in Belgio non sono assoggettate a tassazione in Italia.

GERMANIA

Le pensioni pubbliche di fonte italiana sono di norma tassate solo in Italia, ad eccezione dei casi in cui il contribuente ha la nazionalità dello Stato estero di residenza e non quella italiana.

Le pensioni private percepite da residenti in Germania non sono assoggettate di regola a tassazione in Italia.

FRANCIA

Le pensioni pubbliche di fonte italiana sono di norma tassate solo in Italia, ad eccezione dei casi in cui il contribuente ha la nazionalità francese e non quella italiana.

Le pensioni private italiane sono tassate, secondo una regola generale, solo in Francia, tuttavia le pensioni che la vigente Convenzione Italia-Francia indica come pensioni pagate in base alla legislazione di “sicurezza sociale” sono imponibili in entrambi gli Stati

SVIZZERA

Le pensioni pubbliche di fonte italiana sono assoggettate a tassazione solo in Italia se il contribuente ha la nazionalità italiana; le stesse non sono quindi imponibili in Italia se il contribuente residente in Svizzera non ha la nazionalità italiana.

Le pensioni private sono tassate soltanto in Svizzera.

CANADA

Le pensioni pubbliche sono imponibili esclusivamente in Italia.

Le pensioni private di fonte italiana non sono assoggettate a tassazione in Italia se l'ammontare non supera il più elevato dei seguenti importi: 10.000 dollari canadesi o 6.197,48 euro. Se viene superato questo limite le pensioni sono tassabili anche in Italia.

AUSTRALIA

Le pensioni, sia pubbliche che private, non sono assoggettate a tassazione in Italia.

1.6. I REDDITI DA COLLABORAZIONE CORRISPOSTI A NON RESIDENTI

I redditi derivanti da prestazioni di collaborazioni coordinate e continuative (il decreto legislativo n. 276 del 2003 - noto come “legge Biagi” - ha modificato i vecchi rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, trasformandoli in rapporti di lavoro “a progetto”) si considerano prodotti nel territorio dello Stato se corrisposti dallo Stato italiano, da soggetti residenti in Italia o da stabili organizzazioni, nel territorio dello Stato, a soggetti non residenti. Se ad erogare il compenso al non residente è un soggetto nazionale, quindi, l'imposta è dovuta in Italia a prescindere dal fatto che le prestazioni siano materialmente effettuate nel territorio nazionale o all'estero.

Su questi redditi è prevista l'applicazione di una ritenuta a titolo d'imposta del 30 per cento, salvo nel caso in cui esista una convenzione contro le doppie imposizioni che disponga diversamente.

A partire dal 1° gennaio 2001 i compensi percepiti dai collaboratori coordinati e continuativi sono compresi tra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.

Tale disciplina, oltre ad indicare alcuni rapporti di collaborazione coordinata e continuativa tipici, come ad esempio quelli di sindaco, di amministratore ed altri, definisce quali elementi identificativi degli “altri rapporti di collaborazione” l'assenza del vincolo di subordinazione (la cui presenza farebbe rientrare il reddito nell'ambito dei redditi di lavoro dipendente) nonché la mancanza di un'organizzazione di mezzi (requisito necessario, invece, ai fini della qualificazione del reddito d'impresa).

Tra i caratteri essenziali della collaborazione coordinata e continuativa non è più prevista la natura intrinsecamente artistica o professionale della prestazione stessa.

Pertanto caratteri distintivi delle collaborazioni coordinate e continuative sono:

- la continuità nel tempo della prestazione lavorativa,
- la coordinazione che si realizza attraverso l'inserimento funzionale del parasubordinato nell'organizzazione economica,
- la mancanza del vincolo di subordinazione proprio del lavoro dipendente. Tale ultima caratteristica consiste nel non assoggettamento del lavoratore al potere organizzativo, gerarchico e disciplinare del datore di lavoro.

Nell'ipotesi in cui sussistono questi caratteri distintivi, tali incarichi potranno rientrare nell'ambito dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa anche se si concretizzano in attività manuali ed operative.

ATTENZIONE:

Se le collaborazioni rientrano nei compiti istituzionali compresi nell'attività di lavoro dipendente ovvero nell'oggetto dell'attività di lavoro autonomo, i compensi percepiti sono soggetti alle regole previste per tali redditi.

1.7. I REDDITI DERIVANTI DA ATTIVITÀ LIBERO-PROFESSIONALI

I redditi conseguiti svolgendo libere professioni o altre attività di carattere indipendente esercitate in Italia da una persona residente in uno Stato non legato all'Italia da Convenzione per evitare le doppie imposizioni, si considerano imponibili in Italia.

Anche nel caso di residenti in Paesi con cui sia in vigore una Convenzione per evitare le doppie imposizioni, tali redditi sono in genere imponibili in Italia se l'attività viene svolta abitualmente in una sede fissa - ad esempio, il locale di consultazione di un medico, l'ufficio di un architetto o di un avvocato - per la porzione di reddito attribuibile a tale sede.

Nel caso in cui, invece, il residente in uno Stato legato all'Italia da Convenzione per evitare le doppie imposizioni eserciti nel nostro Paese una libera professione, senza avvalersi di una sede fissa, l'Amministrazione finanziaria italiana, in genere, non tassa i relativi redditi.

I redditi derivanti da attività libero-professionali imponibili in Italia e percepiti da residenti all'estero sono sottoposti ad imposizione nel seguente modo:

- se i compensi sono erogati da committenti che sono sostituti d'imposta, subiscono una ritenuta a titolo d'imposta (definitiva) del 30 per cento;
- se i compensi sono erogati da committenti che non sono sostituti d'imposta, devono essere indicati nella dichiarazione dei redditi da presentare all'Amministrazione finanziaria italiana.

1.8. ALTRI REDDITI

REDDITO D'IMPRESA

Sia la legislazione italiana che le Convenzioni per evitare le doppie imposizioni dispongono che il reddito d'impresa conseguito nel territorio nazionale da contribuenti non residenti è imponibile in Italia solo nel caso in cui sia attribuibile ad una stabile organizzazione situata in Italia.

L'effettiva esistenza di una stabile organizzazione è definita dalle singole Convenzioni fiscali, che tuttavia, in linea generale, si basano su una definizione accettata a livello internazionale (esistono lievi differenze da un Paese all'altro).

L'espressione stabile organizzazione, quindi, in linea di massima comprende:

- una sede di direzione
- una succursale
- un ufficio
- un'officina
- un laboratorio
- un cantiere di costruzione o di montaggio la cui durata sia superiore ai dodici mesi
- una miniera o un giacimento petrolifero o di gas naturale, una cava o un altro luogo di estrazione di risorse naturali.

I dividendi pagati a residenti all'estero sono imponibili in Italia con una ritenuta alla fonte del 27 per cento a titolo definitivo.

Tuttavia, se il percettore risiede in un Paese legato all'Italia da una Convenzione per evitare le doppie imposizioni, la ritenuta alla fonte effettuata in Italia non può superare la misura massima fissata dalla Convenzione stessa (in genere il 10 o il 15 per cento).

Se il percettore dei dividendi ha una stabile organizzazione o una base fissa in Italia, alle quali sono collegate le partecipazioni da cui derivano i dividendi (vedi art. 27, comma 3, del DPR 29 settembre 1973, n. 600, e Convenzioni per evitare le doppie imposizioni), è qui che tali redditi sono assoggettati ad imposizione, secondo quanto prevede la normativa nazionale per i residenti italiani.

Per rendere immediata l'applicazione di tali misure convenzionali la normativa italiana prevede attualmente un meccanismo in base al quale, nei casi di azioni e titoli similari, immessi nel sistema di deposito accentrato gestito dalla Monte Titoli S.p.A., le agevolazioni di tipo convenzionale possono essere applicate direttamente dagli intermediari.

I non residenti, diversi dagli azionisti di risparmio, hanno diritto al rimborso - fino a concorrenza dei quattro noni della ritenuta - dell'imposta che dimostrino di aver pagato all'estero in via definitiva sugli stessi utili mediante certificazione del competente ufficio

DIVIDENDI

fiscale dello Stato estero (Decreto del presidente della Repubblica n. 600 del 1973, articolo 27, comma 3). Il rimborso fino a quattro noni dell'imposta italiana, previsto dalla normativa nazionale, può essere richiesto dagli azionisti non residenti diversi dagli azionisti di risparmio ed è alternativo rispetto all'applicazione delle disposizioni agevolative contenute nelle singole Convenzioni per evitare le doppie imposizioni" (vedi circolare n. 165/E del 24 giugno 1998).

La normativa nazionale italiana contiene disposizioni che prevedono, per i contribuenti residenti in taluni Paesi che assicurano lo scambio d'informazioni, individuati dal D.M. 4 settembre 1996 e successive modificazioni ed integrazioni (consultabile nel sito Internet www.agenziaentrate.gov.it), l'esonero dalle imposte italiane, in relazione ad alcuni redditi di capitale e redditi diversi di natura finanziaria (plusvalenze).

I predetti regimi di esonero, che prescindono dal trattamento previsto nelle singole Convenzioni per evitare le doppie imposizioni, riguardano tipologie di redditi di capitale e plusvalenze particolarmente rilevanti. Le più frequenti sono di seguito indicate:

- 1 - interessi, premi e altri frutti derivanti da:
 - a) obbligazioni e titoli simili emessi dalle banche;
 - b) obbligazioni e titoli simili emessi da società per azioni con azioni negoziate in mercati regolamentati italiani;
 - c) titoli di Stato, titoli obbligazionari di amministrazioni statali, anche con ordinamento autonomo, di enti pubblici istituiti per l'esercizio diretto di servizi pubblici in regime di monopolio; sono inoltre da considerarsi equiparati agli effetti tributari i titoli emessi in Italia da enti ed organismi internazionali costituiti in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia (quali, ad esempio, BERS, BEI, CECA, BIRS, ELTRATO);
 - d) obbligazioni e titoli simili emessi da enti pubblici economici trasformati in società per azioni in base a disposizioni di legge;
 - e) titoli obbligazionari emessi in Italia da enti territoriali (quali ad esempio i BOC);

2 - interessi derivanti da depositi e conti correnti diversi da quelli bancari e postali.

Si richiama l'attenzione sulla circostanza che, per quanto concerne invece gli interessi derivanti da conti bancari e postali, la normativa nazionale italiana prevede la non imponibilità degli stessi nel caso in cui siano percepiti da qualunque soggetto non residente, quindi prescindendo dal Paese di residenza del percettore. In tali casi per ottenere la non applicazione delle imposte è sufficiente che il non-residente presenti una semplice dichiarazione della sua residenza, in forma libera;

3 - plusvalenze su cessioni di partecipazioni non qualificate in società residenti in Italia e plusvalenze su titoli diversi da partecipazioni sociali.

Per ottenere l'applicazione del regime di esonero dall'imposizione relativamente ai predetti redditi, è necessario presentare un'auto-dichiarazione redatta conformemente allo schema approvato con il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 12 dicembre 2001 (supplemento ordinario alla G.U. n. 301 del 29 dicembre 2001).

L'auto-dichiarazione ha validità fino a revoca e non va presentata qualora i non residenti hanno già presentato allo stesso intermediario il modello 116 (in corso di validità al 31 dicembre 2001).

Lo schema di autocertificazione deve essere presentato, debitamente datato e sottoscritto:

- a) alla banca incaricata di operare l'investimento in Italia;
- b) ai soggetti italiani che applicano ordinariamente l'imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri redditi diversi di natura finanziaria;
- c) ai sostituti d'imposta, ai fini della non applicazione delle ritenute sui redditi di capitale di cui all'articolo 26-bis del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600.

Per gli interessi pagati ad un soggetto residente in un Paese con cui è in vigore una Convenzione per evitare le doppie imposizioni (ma non incluso nel decreto ministeriale sopra citato) o nel caso in cui il soggetto non residente percepisca redditi diversi da quelli per i quali è previsto l'esonero sulla base della normativa nazionale italiana, viene applicata, su richiesta dell'interessato al sostituto d'imposta, una ritenuta alla fonte che non può superare la misura massima prevista nella Convenzione. In tali casi è sempre necessario fornire un attestato di residenza rilasciato dalle Autorità fiscali del proprio Paese.

Nel caso in cui si sia subita in Italia una ritenuta superiore al dovuto (perché, ad esempio, il sostituto non ha applicato direttamente le disposizioni convenzionali o perché il beneficiario

AGEVOLAZIONI
RISERVATE AI NON
RESIDENTI SU
ALCUNI TIPI DI
REDDITI DI CAPITALE
E REDDITI DIVERSI
DI NATURA
FINANZIARIA

del reddito non ha presentato per tempo la certificazione rilasciata dall’Autorità competente del proprio Paese di residenza) si può chiedere il rimborso secondo le modalità indicate al paragrafo 3.3.”.

4 - Agevolazioni relative ad investimenti in fondi comuni italiani.

Qualora le quote o azioni di un organismo di investimento collettivo di diritto italiano siano sottoscritte o acquisite esclusivamente da persone residenti in Paesi con i quali è attuabile lo scambio di informazioni (indicati nel decreto ministeriale 4 settembre 1996 e successive modifiche ed integrazioni, consultabile sul sito www.agenziaentrate.gov.it), è previsto per il fondo un regime di esenzione dall’imposta sostitutiva sul risultato della gestione.

In questi casi i soggetti non residenti dovranno presentare, all’atto della sottoscrizione o dell’acquisto delle quote o azioni, un attestato di residenza rilasciato dalle autorità fiscali del Paese di appartenenza o un’autocertificazione redatta conformemente allo schema approvato con il decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 12 dicembre 2001 (supplemento ordinario alla G.U. n. 301 del 29 dicembre 2001).

Inoltre, i proventi derivanti dalla partecipazione ai fondi immobiliari percepiti da soggetti residenti in Paesi che assicurano lo scambio di informazioni non sono imponibili in Italia.

N.B. In relazione ai proventi di altre tipologie di fondi percepiti da soggetti non residenti vedi il capitolo “6. FONDI COMUNI: RIMBORSI AI NON RESIDENTI”.

2. IL CODICE FISCALE E LA PARTITA IVA PER I NON RESIDENTI

2.1. COSA DEVE FARE UN NON RESIDENTE PER OTTENERE IL CODICE FISCALE

Lo Statuto del contribuente (legge n. 212 del 2000) ha previsto che ai contribuenti residenti all'estero devono essere assicurate le più ampie agevolazioni per ottenere il codice fiscale, per presentare le dichiarazioni dei redditi e per pagare le imposte.

Per attuare tale disposizione sono stati emanati il decreto 17 maggio 2001 n. 281, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 161 del 13 luglio 2001, e la circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 74/E del 1° agosto 2001 che definiscono le nuove modalità di attribuzione del codice fiscale per i non residenti (per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi e per il pagamento delle imposte via internet da parte dei non residenti vedi il paragrafo 3.11 del capitolo III).

Per richiedere il codice fiscale i non residenti devono rivolgersi all'Autorità consolare territorialmente competente.

Il tesserino plastificato del codice fiscale viene recapitato, tramite corriere diplomatico, presso il Consolato territorialmente competente, che provvederà a recapitarlo all'interessato.

Se viene indicato un domicilio in Italia, il tesserino plastificato del codice fiscale viene invece recapitato a tale indirizzo. Tuttavia, su esplicita richiesta, anche in questo caso il tesserino può essere inoltrato al Consolato per la successiva consegna all'interessato.

I Consolati che dispongono di un collegamento telematico con l'INPS e che sono autorizzati ad accedere mediante la funzione "Codici fiscali" al sistema informativo dell'Anagrafe Tributaria dell'Agenzia delle Entrate, sono in grado di procedere direttamente all'attribuzione del codice fiscale.

I Consolati che, pur disponendo del collegamento telematico con l'INPS, non sono autorizzati all'attribuzione del codice fiscale, possono farne richiesta via fax all'Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Gestione Tributi - Ufficio archivio anagrafico - (fax n. +39 06 50544028) - indicando i nominativi ed i codici fiscali dei funzionari da abilitare.

Dal mese di marzo 2002 l'Agenzia delle Entrate ha realizzato una procedura che consente a tutti i consolati di provvedere all'attribuzione del codice fiscale utilizzando i collegamenti Internet.

In particolare, tali nuove procedure sono rese disponibili a tutti i consolati e sono quindi fruibili anche da quei consolati che finora hanno inoltrato la richiesta di attribuzione del codice fiscale via fax all'Agenzia delle Entrate.

2.2. COSA DEVE FARE UN NON RESIDENTE PER OTTENERE LA PARTITA IVA

Per ottenere l'apertura di un numero di partita Iva, i contribuenti non residenti e senza stabile organizzazione in Italia possono nominare: un rappresentante fiscale, che provvederà a presentare la richiesta all'Ufficio dell'Entrate del luogo in cui ha il domicilio fiscale; oppure possono identificarsi direttamente in Italia.

Qualora il non residente opti per la prima soluzione, la nomina del rappresentante fiscale deve avvenire con atto pubblico, con scrittura privata registrata o con lettera annotata in apposito registro, in data anteriore a quella in cui è avvenuta la transazione imponibile, presso l'Ufficio competente in relazione al domicilio fiscale del rappresentante.

Il non residente al quale viene attribuito un numero di partita Iva deve assolvere, per mezzo del rappresentante fiscale, tutti gli obblighi Iva, come ad esempio fatturazione, registrazione, presentazione della dichiarazione Iva.

Con l'entrata in vigore del decreto legislativo 19 giugno 2002, n. 191, (pubblicato in G.U. n. 203 del 30 agosto 2002) i non residenti nel territorio dello Stato italiano possono iden-

tificarsi direttamente in Italia, ai sensi delle nuove disposizioni recate dall'articolo 35 ter del DPR 633/72 (al momento accessibile ai soggetti non residenti di altri Paesi membri dell'UE).

In tal caso, i non residenti devono presentare l'apposito modello anagrafico (modello ANR/1), approvato con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 6 settembre 2002, (pubblicato in G.U. n. 216 del 14 settembre 2002). Il modello è disponibile in formato elettronico, gratuitamente, sui siti internet dell'Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.gov.it) e del Ministero dell'Economia e delle Finanze (www.finanze.gov.it).

Al riguardo, si ricorda che la competenza esclusiva a gestire i rapporti rilevanti agli effetti dell'IVA, con i soggetti non residenti, è stata attribuita all'Ufficio di Roma 6 con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 7 agosto 2002.

In questo modo, i non residenti vengono identificati in Italia con un apposito numero di partita IVA e possono operare direttamente, senza l'ausilio di un rappresentante fiscale.

La nomina del rappresentante fiscale è alternativa all'istituto dell'identificazione diretta.

2.3. COSA DEVE FARE UN NON RESIDENTE PER PRESENTARE IN VIA TELEMATICA LE DICHIARAZIONI DI VARIAZIONI DATI O CESSAZIONE ATTIVITA'

Le comunicazioni di variazione dei dati indicati nella dichiarazione per l'identificazione diretta e le dichiarazioni di cessazione dell'attività possono essere presentate anche in via telematica:

- direttamente dal soggetto estero;
- tramite intermediari abilitati.

A) PRESENTAZIONE TELEMATICA DIRETTA

I soggetti che scelgono di presentare direttamente in via telematica le dichiarazioni di variazione dati o cessazione attività si avvalgono del servizio telematico Entratel e, pertanto, utilizzano la busta di abilitazione che gli viene assegnata al momento dell'attribuzione della partita IVA, secondo quanto chiarito successivamente.

I soggetti non residenti, che trasmettono dall'estero le dichiarazioni di variazione dati o cessazione attività, possono connettersi al servizio telematico Entratel direttamente via Internet, all'indirizzo <https://entratel.agenziaentrate.gov.it>.

Le dichiarazioni di variazione e cessazione di attività si considerano presentate nel giorno in cui sono trasmesse telematicamente all'Agenzia delle Entrate.

Il servizio telematico Entratel rilascia all'utente una comunicazione, che attesta l'avvenuta ricezione delle dichiarazioni e costituisce prova della presentazione delle stesse.

Per l'utente può risultare utile consultare le istruzioni disponibili sul sito dell'Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.gov.it >Servizi>Entratel >Per accedere al servizio).

L'abilitazione al servizio telematico Entratel viene rilasciata dall'Ufficio di Roma 6 contestualmente all'attribuzione della partita IVA, sulla base dei dati contenuti nella dichiarazione per l'identificazione diretta; l'Ufficio di Roma 6 provvede alla spedizione a mezzo posta della busta contenente i dati per l'accesso al servizio o alla consegna della medesima ad un soggetto incaricato dal richiedente.

B) PRESENTAZIONE TELEMATICA TRAMITE INTERMEDIARI ABILITATI

I soggetti esteri possono avvalersi di uno degli incaricati indicati nell'art. 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni (commercialisti, consulenti del lavoro, avvocati tributaristi, etc), i quali devono trasmettere le dichiarazioni da loro predisposte di variazione dati e di cessazione attività.

Sono obbligati alla trasmissione delle predette dichiarazioni anche gli studi professionali e le società di servizi in cui almeno la metà degli associati o più della metà del capitale sociale sia posseduto da soggetti iscritti in alcuni albi, collegi o ruoli, come specificati dal decreto dirigenziale 18 febbraio 1999, pubblicato nella G.U. n. 44 del 23 febbraio 1999.

Questi soggetti possono assolvere l'obbligo di presentazione telematica delle dichiarazioni di variazione dati e di cessazione di attività avvalendosi, altresì, di società partecipate

dai consigli nazionali, dagli ordini, collegi e ruoli individuati nel predetto decreto, dai rispettivi iscritti, dalle associazioni rappresentative di questi ultimi, dalle relative casse nazionali di previdenza, dai singoli associati alle predette associazioni.

L'accettazione delle dichiarazioni predisposte dal contribuente è facoltativa e l'incarico del servizio telematico può richiedere un corrispettivo per l'attività di trasmissione telematica prestata.

2.4. COSA DEVE FARE UN OPERATORE COMMERCIALE EXTRACOMUNITARIO CHE OFFRE SERVIZI TRAMITE MEZZI ELETTRONICI A CLIENTI RESIDENTI NELL'UNIONE EUROPEA AL FINE DI ADEMPIERE AL REGIME SPECIALE IVA

Il Decreto Legislativo 1 agosto 2003, n. 273, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 230 del 3 ottobre 2003, ha recepito la Direttiva 2002/38/CE del 7 maggio 2002, la quale ha introdotto un "regime speciale" transitorio ai fini dell'assolvimento dell'IVA in relazione ad operazioni di commercio elettronico, e cioè a vendite aventi per oggetto un bene o un servizio messo a disposizione del destinatario in forma digitale e telematica.

La Direttiva citata fornisce, a titolo illustrativo, un elenco delle principali tipologie di servizi forniti tramite mezzi elettronici:

- a) Fornitura di siti web e web-hosting, gestione a distanza di programmi e attrezzature.
- b) Fornitura di software e relativo aggiornamento.
- c) Fornitura di immagini, testi (e-book) e informazioni e messa a disposizione di basi di dati.
- d) Fornitura di musica, film, giochi, compresi i giochi di sorte o d'azzardo, manifestazioni o programmi politici, culturali, artistici, sportivi, scientifici o di intrattenimento.
- e) Fornitura di prestazioni di insegnamento a distanza (e-learning).

La nuova normativa prevede che le prestazioni di servizi elettronici fornite da un operatore extracomunitario (che non ha costituito un centro di attività stabile nel territorio della Comunità e che non è identificato in altro modo ai fini fiscali nell'Unione Europea) a favore di un consumatore privato, non soggetto passivo d'imposta, residente o domiciliato in ambito comunitario, risultano imponibili, ai fini Iva.

Il soggetto d'imposta non stabilito imputa l'Iva sul prezzo di vendita dei servizi prestati, applicando l'aliquota ordinaria vigente nello Stato membro di Consumo, e riscuote la somma corrispondente.

Il regime speciale Iva si applica agli operatori commerciali che si sono identificati in un qualsiasi Stato membro dell'Unione Europea; in Italia l'identificazione avviene inoltrando la richiesta di registrazione tramite il sito www.e-services.agenziaentrate.gov.it.

L'operatore che si identifica a fini e-commerce ha numerosi obblighi nei confronti dello Stato membro presso il quale si è registrato.

Più precisamente deve:

- presentare, per via elettronica, una dichiarazione Iva per ogni trimestre, indipendentemente dal fatto che abbia o meno fornito servizi in quel trimestre. Tale dichiarazione deve essere presentata entro 20 giorni dal termine del periodo di riferimento;
- versare, contestualmente alla presentazione della dichiarazione, su un conto corrente denominato in euro l'imposta dovuta allo Stato di identificazione;
- notificare allo Stato membro di Identificazione tutte le modifiche che riguardano le informazioni presentate nella fase di registrazione al regime speciale. Per quanto riguarda l'Italia, la notifica deve essere comunicata collegandosi al sito www.e-services.agenziaentrate.gov.it mediante l'apposita funzione "Modifica i dati della registrazione", inserita nella sezione dedicata agli utenti registrati;
- conservare la documentazione relativa alle transazioni effettuate per un periodo di dieci anni, durante il quale la stessa può essere richiesta elettronicamente dallo Stato membro di Consumo tramite lo Stato membro di Identificazione.

L'operatore commerciale può comunicare allo Stato membro di Identificazione eventuali cambiamenti che lo indicano a revocare la propria adesione al regime speciale; tale comunicazione deve essere fatta utilizzando l'apposita funzione "Cancella la registrazione" predisposta, nel sito www.e-services.agenziaentrate.gov.it, nella sezione dedicata agli utenti registrati.

Lo Stato membro di Identificazione ha il potere di escludere l'operatore e-commerce dal regime speciale quando:

- a) il soggetto notifica di non fornire più servizi elettronici;
- b) l'Amministrazione presuppone che le attività soggette ad imposizione siano cessate;
- c) il soggetto non soddisfa più i requisiti necessari per avvalersi del regime speciale;
- d) il soggetto persiste nel non osservare le norme relative al regime speciale.

Si ricorda che ulteriori informazioni, anche di carattere normativo, sono reperibili sul sito www.e-services.agenziaentrate.gov.it.

3. LA DICHIARAZIONE DEI REDDITI E I NON RESIDENTI

3.1. IL MODELLO UNICO PER LA DICHIARAZIONE DEI REDDITI E I NON RESIDENTI

Chiunque possiede redditi imponibili prodotti in Italia, anche se residente all'estero, è tenuto a dichiararli all'Amministrazione finanziaria utilizzando il modello UNICO, salvo i casi di esclusione previsti espressamente.

Il modello Unico, oltre alla dichiarazione dei redditi, comprende:

- la dichiarazione annuale dei contribuenti Iva
- la dichiarazione Irap
- l'eventuale dichiarazione delle ritenute operate durante l'anno a dipendenti, collaboratori e simili (modello 770).

Le istruzioni per la compilazione del modello Unico Persone fisiche comprendono un'apposita guida alla compilazione della dichiarazione riservata ai non residenti.

I non residenti in Italia titolari solo di redditi di immobili e/o redditi di lavoro dipendente o di pensione devono quindi utilizzare il modello base Unico persone fisiche, che può essere prelevato dal sito Internet dell'Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.gov.it).

Tutti i contribuenti non esonerati devono compilare il modello base per la dichiarazione, che contiene:

- il frontespizio, con i dati che identificano il dichiarante e le istruzioni fondamentali
- la seconda facciata, con le informazioni personali e quelle relative alla dichiarazione (tipo di dichiarazione, altro soggetto che sottoscrive la dichiarazione, destinazione dell'8 per mille, firma)
- i quadri dei redditi contrassegnati dalla lettera R (RA, RB, RC, RN, RP, RV, RX).

I cittadini italiani che risiedono all'estero in forza di un rapporto di servizio con la pubblica amministrazione, nonché quelli considerati residenti avendo trasferito la residenza in Paesi aventi un regime fiscale privilegiato indicati nel D.M. 4 maggio 1999 (l'elenco di tali paesi è riportato nel Cap. VIII), hanno il domicilio fiscale nel Comune di ultima residenza in Italia.

L'indirizzo del domicilio in Italia va indicato solo nel caso in cui sia individuabile un recapito nel Comune di domicilio fiscale.

In caso di residenza all'estero si deve indicare il codice fiscale rilasciato dall'autorità fiscale del Paese di residenza o, in mancanza, un analogo codice identificativo (ad esempio, codice di sicurezza sociale, codice identificativo generale, ecc).

Se il Paese estero di residenza è strutturato secondo suddivisioni geografiche, nell'apposito rigo deve essere indicato lo Stato federato, la Contea, il Distretto, ecc.; in presenza di più suddivisioni territoriali si deve indicare solo la maggiore (ad esempio, se un Paese è diviso in Stati federati, a loro volta suddivisi in Contee, si indica solo lo Stato federato).

ATTENZIONE:

LA DICHIARAZIONE DEVE ESSERE SEMPRE FIRMATA DAL DICHIARANTE.

3.2. L'IRPEF: CHI DEVE PAGARLA E SU COSA

L'Irpef, imposta sul reddito delle persone fisiche, fonda il suo presupposto sul possesso di redditi in denaro o in natura compresi nelle seguenti sei categorie:

Fondari	Domiciliati e agrari dei terreni, dei fabbricati
Capitale	Dividendi, interessi attivi, rendite perpetue
Lavoro dipendente	Prestazioni di lavoro, pensioni, assimilati
Lavoro autonomo	Arti e professioni, autori, amministratori e sindaci di società
Impresa	Prestazioni di servizi, imprese non agricole
Diversi	Lavoro autonomo occasionale, affitto di terreni per uso non agricolo, plusvalenze, ecc.

I soggetti passivi dell'imposta sono tutte le persone fisiche residenti e non residenti, queste ultime esclusivamente per i redditi prodotti nel nostro Paese.

Vale a dire che sono assoggettati all'Irpef i redditi elencati in precedenza e prodotti in Italia o all'estero da parte dei contribuenti residenti in Italia; i non residenti, invece, sono tenuti a pagare l'imposta esclusivamente per i redditi conseguiti in Italia.

3.3. CONTROLLARE SE SI È ESONERATI DALLA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

La prima cosa da fare è controllare se si è tenuti o meno a fare la dichiarazione.

In particolare, sono esonerati dall'obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi coloro che nel periodo d'imposta considerato hanno posseduto:

- redditi di qualsiasi tipologia, eccetto quelli per i quali è obbligatoria la tenuta di scritture contabili, fino a un importo non superiore a 3000 euro
- solo reddito di lavoro dipendente o di pensione corrisposto da un unico sostituto d'imposta obbligato ad effettuare le ritenute d'acconto
- redditi di lavoro dipendente erogati da più sostituti d'imposta se è stato chiesto all'ultimo di tenere conto dei redditi corrisposti durante i rapporti precedenti e quest'ultimo ha effettuato le operazioni di conguaglio.

L'esonero dalla dichiarazione è inoltre previsto se l'imposta lorda corrispondente al reddito complessivo, sottratte le deduzioni relative alla c.d. no tax area, le detrazioni di lavoro dipendente e le ritenute, non supera l'importo di 10,33 euro.

ATTENZIONE:

TUTTI COLORO CHE NON RIENTRANO NELLE CONDIZIONI DI ESONERO ELENcate DETTAGLIATAMENTE NELLE ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI SONO OBBLIGATI ALLA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE.

Il contribuente esonerato può comunque presentare la dichiarazione dei redditi per far valere eventuali oneri sostenuti o detrazioni non attribuite oppure per chiedere il rimborso di eccedenze d'imposta derivanti dalla dichiarazione presentata precedentemente o da acconti versati.

Nel caso in cui si sia subita in Italia una ritenuta superiore a quanto previsto dalla Convenzione internazionale vigente, si può chiedere il rimborso delle imposte pagate in eccedenza.

L'istanza di rimborso deve essere inoltrata all'Agenzia delle Entrate, Centro operativo, Via Rio Sparto, 52/B, 65100 Pescara.

Il termine di decadenza per la presentazione della domanda di rimborso è di 48 mesi dal momento in cui sono stati effettuati il versamento diretto o la ritenuta.

L'istanza può essere presentata oltre che dal soggetto possessore del reddito (il sostituto) anche dal sostituto che ha effettuato la ritenuta.

Le domande dovranno essere corredate in ogni caso da una certificazione di residenza rilasciata dalle autorità fiscali del Paese di residenza, nonché dalla documentazione necessaria per dimostrare il possesso dei requisiti previsti dalla Convenzione stessa.

I RIMBORSI
D'IMPOSTA

3.4. I REDDITI DI TERRENI E FABBRICATI (QUADRI RA - RB)

I redditi di terreni e fabbricati ubicati nel territorio dello Stato sono imponibili in Italia anche se sono posseduti da contribuenti non residenti.

Tuttavia, nel caso in cui il Paese di residenza sia legato all'Italia da una Convenzione per evitare le doppie imposizioni (l'elenco delle Convenzioni in vigore è riportato nel Capitolo VII), nella stessa sono in genere previste misure per evitare che su tali redditi si verifichi una doppia imposizione.

L'Irpef sugli immobili è dovuta per il reddito derivante da terreni e/o fabbricati a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale di godimento (quadro RA/RB).

Per poter dichiarare l'immobile si deve conoscere la rendita catastale, che può essere trovata nei contratti di acquisto o nelle dichiarazioni di successione.

In mancanza, la rendita può essere richiesta all'ufficio dell'Agenzia del Territorio del luogo in cui è situato l'immobile; se l'immobile non è accatastato può essere indicata la rendita presunta, che è quella attribuita a fabbricati similari.

I redditi dei terreni risultanti dai certificati catastali (da indicare nel quadro RA) vanno rivalutati:

- dell'80 per cento per i redditi dominicali
- del 70 per cento per i redditi agrari.

ATTENZIONE.

LA RENDITA CATASTALE DEVE ESSERE RIVALUTATA DEL 5 PER CENTO.

In ogni caso:

- gli immobili che hanno perso le caratteristiche di ruralità devono essere accatastati e quindi sono soggetti a Irpef
- gli immobili di nuova costruzione devono essere dichiarati dal momento in cui possono essere utilizzati per l'uso a cui sono destinati
- per gli immobili tenuti a disposizione dal contribuente si applica l'aumento di un terzo della rendita catastale (aumentata del 5 per cento). Per il contribuente residente all'estero, questo aumento non si applica per uno degli immobili da lui tenuti a disposizione.

Non danno luogo a redditi di fabbricati ai fini dell'Irpef, e pertanto non vanno dichiarati:

- gli immobili di cui si ha solo la nuda proprietà
- le costruzioni rurali utilizzate come abitazione che appartengono al proprietario o all'affittuario del terreno ed effettivamente adibite ad usi agricoli
- gli immobili con licenza di restauro, ristrutturazione edilizia o risanamento conservativo, che per queste ragioni non vengono utilizzati
- le parti comuni condominiali, se la quota parte di reddito del singolo condomino non supera 25,82 euro
- gli immobili adibiti esclusivamente alla propria attività professionale e d'impresa
- gli immobili adibiti esclusivamente all'esercizio del culto nonché i monasteri di clausura, se non sono affittati, e le loro pertinenze
- gli immobili completamente adibiti a musei, biblioteche, archivi, cineteche ed emeroteche aperti al pubblico, se al proprietario non deriva alcun reddito per tutto l'anno.

GLI IMMOBILI CHE
NON DEVONO
ESSERE DICHIARATI

LA DEDUZIONE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE

Un contribuente non residente, proprietario di un immobile ad uso abitativo in Italia, non può usufruire della deduzione Irpef prevista per l'abitazione principale, in quanto questa è concessa solo quando l'unità immobiliare è effettivamente adibita ad abitazione principale ed il contribuente vi dimora abitualmente.

Se l'immobile è concesso in locazione, viene assoggettato a tassazione l'85 per cento del canone annuo d'affitto. Per gli immobili ubicati nella città di Venezia centro e nelle isole della Giudecca, di Murano e di Burano si indica il 75 per cento del canone.

Ai fini dell'applicazione dell'Irpef un ulteriore abbattimento del canone del 30 per cento (oltre alla riduzione forfetaria del 15 per cento) è previsto per il proprietario che concede in affitto un proprio immobile - situato in un comune ad alta densità abitativa - attraverso contratti di locazione "concordati" (disciplinati dalla legge n. 431 del 1998).

I canoni di locazione non percepiti dal proprietario non concorrono a formare la base imponibile, e quindi non devono essere dichiarati, se entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi si è concluso il procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità dell'inquilino (legge n. 431/98).

In questo caso la rendita catastale dell'immobile deve essere comunque assoggettata a tassazione.

GLI IMMOBILI
IN AFFITTO

3.5. I REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI (QUADRO RC)

Nel modello Unico, quadro RC, vanno dichiarati i seguenti redditi di lavoro dipendente e assimilati (come le pensioni) percepiti in Italia da contribuenti residenti all'estero:

- redditi erogati al residente di un Paese con il quale non esiste Convenzione contro le doppie imposizioni;
- redditi erogati al residente di un Paese con il quale esiste Convenzione contro le doppie imposizioni in base alla quale gli stessi devono essere assoggettati a tassazione sia in Italia sia nello Stato estero, o soltanto in Italia.

3.6. LE SPESE DEDUCIBILI E DETRAIBILI (QUADRO RP)

In alcuni casi sono previste delle riduzioni di imposta per i contribuenti che hanno sostenuto spese di particolare rilevanza sociale.

A seconda dei casi, questi oneri possono essere fatti valere nella dichiarazione in due modi diversi:

- alcuni sono deducibili dal reddito complessivo e permettono di ridurre il reddito imponibile, quello su cui si calcola l'imposta lorda (vale a dire che non si paga l'Irpef sulla porzione di reddito abbattuta per effetto dell'onere deducibile);
- altri oneri, i più diffusi, sono detraibili e consentono di detrarre dall'imposta il 19 per cento della spesa sostenuta.

Le persone che non risiedono in Italia, e che sono comunque tenute a pagare l'Irpef per i redditi prodotti in Italia, hanno, però, anche la possibilità di dedurre dal reddito oppure detrarre dall'imposta alcune spese sostenute.

QUALI SPESE PER
I NON RESIDENTI
IN ITALIA

LE SPESE DEDUCIBILI

I non residenti in Italia possono dedurre dal reddito complessivo le seguenti spese:

- i contributi liberali in denaro a favore dell'Istituto centrale per il sostentamento del clero della Chiesa cattolica Italiana, dell'Unione italiana delle Chiese cristiane Avventiste del 7° giorno, dell'ente morale Assemblee di Dio in Italia, della Tavola Valdese, dell'Unione cristiana evangelica battista d'Italia, della Chiesa evangelica luterana in Italia, e dell'Unione delle Comunità ebraiche italiane (l'importo deducibile non può eccedere il limite di 1.032,91 euro);
- i contributi liberali versati in favore delle organizzazioni non governative riconosciute idonee dal Ministero degli Affari Esteri ad operare nel campo della cooperazione con i Paesi in via di sviluppo (l'importo deducibile non può eccedere il 2 per cento del reddito complessivo);
- le erogazioni liberali in denaro, per un importo non superiore a 500,00 euro effettuate nei primi 4 mesi dell'anno 2003 a favore di enti, istituti, anche universitari, pubblici e privati, e associazioni senza scopo di lucro che alla data del 1° gennaio 2003 svolgevano direttamente o indirettamente attività di studio e ricerca scientifica sulle malattie neoplastiche, presso laboratori universitari, ospedali e istituti;
- i canoni, livelli, censi e gli altri oneri gravanti sui redditi degli immobili considerati ai fini della determinazione del reddito complessivo. Sono inoltre deducibili i contributi versati ai consorzi (stradali, di bonifica, ecc.) obbligatori per legge o in dipendenza di provvedimenti della pubblica amministrazione;
- le indennità corrisposte al conduttore per la perdita dell'avviamento versate agli inquilini per cessata locazione di immobili urbani adibiti ad uso diverso da quello abitativo;
- le somme restituite al soggetto erogatore se hanno concorso a formare il reddito in anni precedenti;
- le somme che non avrebbero dovuto concorrere a formare redditi di lavoro dipendente e assimilati e che invece sono state tassate;
- il 50% delle imposte arretrate.

LE SPESE DETRAIBILI

Ai non residenti spetta inoltre la detrazione d'imposta del 19 per cento degli importi pagati per:

- gli interessi passivi e gli oneri accessori su prestiti e mutui agrari nel limite dei redditi dichiarati per i terreni oggetto del mutuo;

- gli interessi pagati su alcuni mutui e prestiti con riferimento ad immobili situati in Italia. Si ricorda che il diritto alla detrazione per gli interessi passivi pagati in dipendenza di mutui per l'acquisto dell'abitazione principale, viene meno a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui l'immobile non è più utilizzato come abitazione principale. Pertanto, i contribuenti non residenti che non hanno la dimora principale nell'immobile acquistato, possono fruire della detrazione solo per il periodo d'imposta in cui si è verificato il cambiamento della residenza;
- i contributi liberali in denaro, nel limite del 2 per cento del reddito complessivo, a favore di enti pubblici, fondazioni e associazioni legalmente riconosciute che senza scopo di lucro svolgano esclusivamente attività nel settore dello spettacolo per la realizzazione di nuove strutture, il restauro e il potenziamento di quelle esistenti oltre che per la produzione nei vari settori dello spettacolo;
- i contributi liberali in denaro a favore dello Stato, di enti e istituzioni pubbliche, di enti locali territoriali e Regioni, di comitati organizzatori costituiti allo scopo, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute che svolgano, senza fini di lucro, attività di studio, di ricerca, di restauro e di documentazione per l'acquisto, la manutenzione e la protezione dei beni culturali vincolati di rilevante valore artistico, nonché, sempre con riferimento ai beni culturali, le attività di documentazione e catalogazione;
- il costo specifico (in mancanza, il valore di mercato) dei beni ceduti a titolo gratuito allo Stato, alle Regioni, agli enti locali, ad enti e istituzioni pubbliche, a comitati organizzatori allo scopo costituiti, a fondazioni e associazioni senza scopo di lucro per lo svolgimento delle attività culturali elencate nell'articolo 15, lettera h), del Testo Unico delle imposte sui redditi;
- i contributi liberali in denaro versati in favore della Società di cultura La Biennale di Venezia (nel limite massimo del 30 per cento del reddito complessivo dichiarato);
- le spese sostenute da coloro che sono obbligati alla manutenzione, protezione o restauro dei beni culturali vincolati ai sensi della legge n. 1089 del 1° giugno 1939 e del Dpr n. 1409 del 30 settembre 1963 (nella misura effettivamente rimasta a carico del contribuente);
- i contributi liberali in denaro, sempre nel limite del 2 per cento del reddito complessivo dichiarato, a favore degli enti di prioritario interesse nazionale operanti nel settore musicale, per i quali è prevista la trasformazione in fondazioni di diritto privato ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367.

Le deduzioni dal reddito complessivo e la detrazione d'imposta del 19 per cento competono solo se si realizzano, nell'anno d'imposta interessato, tutti i presupposti stabiliti dalla normativa fiscale vigente:

- la spesa deve essere stata sostenuta nel corso dell'anno per il quale viene presentata la dichiarazione dei redditi, anche se si riferisce ad altri anni (criterio di cassa);
- l'onere deve essere stato effettivamente sostenuto, non è sufficiente che il contribuente abbia assunto l'obbligo di pagare;
- le spese devono essere rimaste effettivamente a carico del contribuente intestatario delle ricevute, fatture o altro documento di spesa;
- le deduzioni e le detrazioni spettano ai contribuenti solo se le spese vengono sostenute nell'interesse proprio.

Tutti gli oneri portati in diminuzione dal reddito o in detrazione dall'imposta devono essere documentati: vale a dire che i contribuenti debbono munirsi di ricevute, quietanze, bollettini di conto corrente postale, fatture, e ogni altra certificazione idonea a comprovare i presupposti oggettivi e soggettivi che giustificano il riconoscimento del beneficio fiscale.

Le certificazioni relative agli oneri dedotti o detratti non devono essere allegare alla dichiarazione ma devono essere conservate per tutto il periodo durante il quale l'amministrazione finanziaria ha la possibilità di richiederle in visione (entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione cui si riferiscono).

Anche i contribuenti non residenti nel nostro Paese possono avvalersi della detrazione d'imposta prevista per coloro che sostengono le spese per la manutenzione, la ristrutturazione e il restauro del patrimonio edilizio. Tale agevolazione è stata prorogata fino al 31 dicembre 2005.

Il beneficio fiscale compete sia per gli interventi eseguiti nei singoli appartamenti che per

LE REGOLE DA
RISPETTARE

COME SI
DOCUMENTANO

GLI INTERVENTI DI
RISTRUTTURAZIONE

quelli effettuati sulle parti comuni condominiali. Gli interventi di manutenzione ordinaria sono ammessi all'agevolazione solo se riguardano le parti comuni condominiali. La detrazione, da ripartire necessariamente in dieci rate, spetta nella misura del 36 per cento di quanto speso, nel limite massimo di 48.000 euro per immobile e per anno d'imposta.

La detrazione d'imposta del 36 per cento sulle spese sostenute per interventi di ristrutturazione degli immobili è estesa anche:

- agli interventi mirati ad evitare gli infortuni domestici;
- all'installazione di porte blindate e impianti antifurto;
- alla realizzazione di strumenti tecnologici idonei a favorire la mobilità dei portatori di handicap;
- all'esecuzione di opere su ascensori e montacarichi.

Per poter beneficiare della detrazione Irpef sulle spese di ristrutturazione il contribuente deve inviare all'Agenzia delle Entrate una comunicazione di inizio lavori e, successivamente, pagare tutte le spese con un bonifico bancario.

Lo schema della comunicazione e maggiori dettagli sull'argomento possono essere reperiti nel sito www.agenziaentrate.gov.it.

Per le ristrutturazioni si applica, inoltre, fino al 31 dicembre 2005 l'aliquota Iva agevolata (10 per cento) sulle prestazioni di servizi aventi ad oggetto interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.

E', infine, prevista la possibilità di ottenere la detrazione d'imposta del 36% anche al contribuente che ha acquistato entro il 30 giugno 2006 un immobile dall'impresa che lo ha ristrutturato entro il 31 dicembre 2005. In questo caso, l'acquirente potrà beneficiare della detrazione del 36% calcolata sul 25% del prezzo dell'immobile risultante dall'atto pubblico di compravendita, fermo restando inoltre il tetto massimo di 48.000 euro.

COME SI
DOCUMENTANO

3.7. LE ALTRE DETRAZIONI E IL CALCOLO DELL'IRPEF

L'Irpef è un'imposta progressiva per scaglioni, cioè non si applica in misura unica e fissa sui redditi posseduti, indipendentemente dal loro ammontare: il reddito imponibile viene suddiviso in più scaglioni, ad ognuno dei quali si applica un'aliquota d'imposta via via crescente.

La somma dei redditi indicati nei vari quadri, sottratti gli oneri deducibili e le deduzioni di cui all'art. 11 del Tuir (*No tax area*), costituisce il reddito imponibile.

Sul reddito imponibile deve essere calcolata l'imposta lorda in base alle aliquote vigenti per scaglioni.

Sull'imposta lorda si applicano poi le detrazioni spettanti: il calcolo dell'imposta va effettuato tenendo conto anche dei versamenti d'acconto effettuati nel periodo d'imposta precedente e delle eventuali eccedenze risultanti dalla precedente dichiarazione.

Le aliquote, gli scaglioni e le detrazioni sono generalmente riportati nelle istruzioni **alla compilazione del Modello Unico oltre che nel sito internet dell'Agenzia delle Entrate** (www.agenziaentrate.gov.it).

In riferimento all'attività lavorativa svolta i contribuenti possono conseguire ulteriori risparmi d'imposta.

In particolare, sono previste detrazioni per i lavoratori dipendenti e assimilati e per i pensionati.

Le detrazioni d'imposta per la produzione dei redditi di lavoro a partire dal 2003 devono essere calcolate in relazione al reddito complessivo.

Gli importi spettanti inoltre, non sono più commisurati al periodo di lavoro effettivamente prestato nell'anno o ai giorni di spettanza della pensione.

ATTENZIONE:

AI NON RESIDENTI NON COMPETONO LE DETRAZIONI PER FAMILIARI A CARICO.

IL CALCOLO
DELL'IRPEF

LE DETRAZIONI PER
LAVORO DIPENDENTE
E PER PARTICOLARI
TIPOLOGIE DI
REDDITI

Nel 2003, a seguito della rimodulazione di aliquote e scaglioni e della trasformazione delle detrazioni da lavoro dipendente, autonomo e da pensione in deduzioni dal reddito, è stato introdotto un nuovo sistema capace di assicurare la progressività del prelievo sulle persone fisiche: la cosiddetta "no tax area".

La "no tax area" è quella parte di reddito che non viene assoggettata a tassazione.

A tutti i contribuenti, compresi i non residenti con riferimento ai redditi prodotti nel territorio dello Stato, viene riconosciuta, a prescindere dalla tipologia di reddito posseduto e del periodo di lavoro svolto nell'anno, una deduzione base teorica dal reddito complessivo di 3.000 euro.

Tale importo aumenta: di 4.500 euro per i lavoratori dipendenti; di 4.000 euro per i pensionati; di 1.500 euro per i lavoratori autonomi e i titolari di redditi di impresa minore.

La formula per il calcolo della deduzione effettivamente spettante è:

$$\frac{26.000 + \text{deduzione complessiva} + \text{oneri deducibili e deduzione per abitazione principale} - \text{reddito complessivo} - \text{credito d'imposta sui dividendi}}{26.000}$$

Se il risultato di tale calcolo è:

- uguale o minore di zero, non spetta alcuna deduzione;
- uguale o maggiore di 1, la deduzione spetta per intero;
- compreso tra zero e 1, la deduzione spetta parzialmente.

Non si applica la no tax area nei casi in cui l'imposta è assolta mediante ritenuta alla fonte a titolo di imposta o con imposta sostitutiva, atteso che queste modalità di tassazione, diverse da quella ordinaria, non sono interessate dal sistema di deduzioni e detrazioni d'imposta dell'Irpef. Pertanto, la deduzione per assicurare la progressività dell'imposizione non trova applicazione, ad esempio, nel caso di compensi corrisposti a collaboratori non residenti, assoggettati a ritenuta a titolo d'imposta con aliquota del 30 per cento.

La no tax area non va ad incidere sul calcolo delle addizionali regionale e comunale.

Per esse, infatti, la base imponibile continua ad essere costituita dal reddito complessivo al netto dei soli oneri deducibili.

Al fine di evitare che il nuovo regime di tassazione delle persone fisiche determini un carico fiscale più gravoso rispetto a quello che si otterrebbe applicando le regole valide in precedenza, la riforma fiscale ha anche previsto per il 2003 e il 2004 una clausola di garanzia che tutela il contribuente dalla penalizzazione che potrebbe eventualmente derivargli dall'applicazione delle nuove norme.

In virtù della c.d. "clausola di salvaguardia" il contribuente, in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi modello Unico potrà - utilizzando l'apposito prospetto - determinare l'imposta dovuta, laddove gli risulti più conveniente, utilizzando aliquote e detrazioni in vigore per l'anno 2002.

3.8. COME SI PRESENTA LA DICHIARAZIONE

I contribuenti non residenti possono presentare la propria dichiarazione dei redditi dall'estero inviandola per raccomandata o con altro mezzo equivalente dal quale risulti con certezza la data di spedizione.

La dichiarazione deve essere inserita in una normale busta di corrispondenza di dimensioni tali da contenerla senza piegarla.

La busta deve essere indirizzata all'Agenzia delle Entrate - Centro operativo di Venezia - via Giorgio De Marchi n. 16, 30175 Marghera (VE) - Italia, e deve recare le seguenti indicazioni:

- cognome e nome del contribuente
- codice fiscale del contribuente
- la dicitura: "Contiene dichiarazione modello Unico Persone fisiche".

Per la dichiarazione possono essere utilizzati anche i modelli prelevati dal sito Internet dell'Agenzia (www.agenziaentrate.gov.it).

La dichiarazione può anche essere presentata direttamente via Internet (v. paragrafo 3.11).

3.9. QUANDO SI PRESENTA LA DICHIARAZIONE

LA DICHIARAZIONE DEVE ESSERE PRESENTATA NEL PERIODO COMPRESO TRA IL 1° MAGGIO ED IL 31 LUGLIO (per il 2004 il termine scade il 2 agosto perché il 31 luglio cade di sabato).

SE LA TRASMISSIONE DELLA DICHIARAZIONE AVVIENE IN VIA TELEMATICA C'É TEMPO FINO AL 31 OTTOBRE (per il 2004 il termine scade il 2 novembre perché il 31 ottobre cade di domenica ed il 1 novembre è un giorno festivo).

3.10. QUANDO E COME SI PAGA

I versamenti risultanti dalla dichiarazione, compresi quelli relativi al primo acconto per l'anno in cui si versa l'imposta, devono essere eseguiti entro il 20 giugno (per il 2004 il termine scade il 21 giugno perché il 20 cade di domenica), o entro il 20 luglio, con una maggiorazione dello 0,40%.

I contribuenti residenti all'estero possono effettuare i versamenti presso una qualsiasi banca del luogo attraverso un bonifico in euro a favore di una banca nazionale con sede in Italia (Credito Italiano, Banca Nazionale del Lavoro, Banca di Roma, ecc.).

Nel bonifico si devono indicare le generalità del contribuente, il codice fiscale, la residenza all'estero, il domicilio in Italia, la causale del versamento e l'anno a cui si riferisce.

Non è possibile effettuare i pagamenti inviando assegni.

Il pagamento delle imposte può essere effettuato via Internet (paragrafo 3.11).

SE L'IMPORTO DA VERSARE A SALDO PER CIASCUN TRIBUTO, AL NETTO DELLA EVENTUALE MAGGIORAZIONE, NON SUPERA 10,33 EURO, NON VA EFFETTUATO ALCUN VERSAMENTO.

3.11. COME PRESENTARE LA DICHIARAZIONE E PAGARE LE IMPOSTE VIA INTERNET

Dal mese di settembre 2001 l'Agenzia delle Entrate ha attivato una procedura che permette anche ai non residenti, con la collaborazione dei Consolati d'Italia, di ottenere il codice Pin per trasmettere via Internet la propria dichiarazione Unico persone fisiche ed effettuare i relativi pagamenti.

I cittadini italiani residenti all'estero che intendono abilitarsi al servizio per la trasmissione delle dichiarazioni e il pagamento delle imposte on-line può inoltrare la propria richiesta via web, seguendo le istruzioni presenti nel sito www.agenziaentrate.gov.it.

I contribuenti iscritti presso l'Anagrafe Consolare devono inoltrare copia della richiesta, anche tramite fax, al Consolato competente, con la fotocopia di un valido documento di riconoscimento.

L'Autorità consolare avrà il compito di controllare le richieste pervenute mediante riscontro con i dati registrati nell'anagrafe consolare, alla quale il contribuente deve essere necessariamente iscritto.

Le persone temporaneamente non residenti nel territorio dello Stato e non iscritte all'anagrafe dell'Ufficio Consolare di riferimento si dovranno invece recare personalmente al Consolato, esibendo un valido documento di riconoscimento per consentire la verifica della propria identità.

Effettuata la verifica, il Consolato accede, mediante specifica password assegnata, ad un'area riservata del sito Uniconline, nella quale è contenuto l'elenco di tutte le richieste inoltrate.

Per le istanze valide, il Consolato, garantendo la riservatezza, recapita agli interessati un'apposita comunicazione, predisposta dall'Agenzia delle Entrate, che contiene le prime quattro cifre del codice PIN ed una password.

Le altre sei sono fornite dall'Agenzia via Internet, tramite il sito www.agenziaentrate.gov.it.

Ricapitolando, per ricevere il codice Pin è necessario:

1. inoltrare richiesta cercando nel sito Internet il collegamento a “Uniconline”, poi cliccando su “Abilitazione”, e quindi utilizzando la specifica funzione “Presentazione della domanda - Cittadini italiani residenti all'estero”;
2. stampare la richiesta e inviarla via fax al Consolato d'Italia territorialmente competente;
3. attendere la comunicazione da parte del Consolato contenente la prima parte del codice Pin e una password;
4. accedere al sito uniconline.finanze.it per ricevere la rimanente parte del codice Pin.

I contribuenti non residenti che non siano cittadini italiani possono richiedere il codice Pin on-line solo se hanno un domicilio fiscale in Italia presso il quale può essere recapitata la seconda parte, altrimenti se presenti sul territorio nazionale, possono rivolgersi ad un ufficio dell'Agenzia delle Entrate.

Una volta ottenuto il codice Pin, il contribuente può utilizzarlo per tutti i servizi telematici offerti dall'Agenzia.

Per pagare le imposte mediante il servizio telematico Internet, i contribuenti residenti all'estero devono essere titolari di un conto corrente aperto presso una delle banche convenzionate con l'Agenzia delle Entrate (l'elenco è riportato sul sito Internet dell'Agenzia).

3.12. LA DESTINAZIONE DELL'8 PER MILLE DELL'IRPEF

Una quota dell'Irpef liquidata dagli uffici in base alle dichiarazioni annuali - l'otto per mille, appunto - viene destinata, sulla base delle scelte effettuate dai contribuenti, a scopi di interesse sociale o di carattere umanitario a diretta gestione statale, oppure a scopi di carattere religioso o assistenziale da parte delle seguenti istituzioni religiose:

- la Chiesa cattolica
- l'Unione italiana delle Chiese Avventiste del 7° giorno
- le Assemblee di Dio in Italia
- la Chiesa Valdese, Unione delle Chiese Metodiste e Valdesi
- la Chiesa Evangelica Luterana
- l'Unione delle Comunità ebraiche in Italia.

La scelta viene effettuata mettendo la propria firma in corrispondenza dell'apposito riquadro: è ammessa la scelta per una sola istituzione.

La quota dei contribuenti che non hanno firmato, e che quindi risulta non attribuita, sarà suddivisa tra gli organismi destinatari secondo la proporzione risultante dalle scelte espresse.

Le quote non attribuite spettanti alle Assemblee di Dio in Italia e alla Chiesa Valdese sono devolute alla gestione statale.

LA SCELTA DELLA DESTINAZIONE DELL'8 PER MILLE NON DETERMINA UN AUMENTO DELL'IMPOSTA DA PAGARE.

3.13. LE SANZIONI

Per le omissioni o inadempienze collegate all'utilizzo della dichiarazione dei redditi vengono applicate le seguenti sanzioni.

OMESSA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

Sanzione amministrativa dal 120 al 240 per cento delle imposte dovute, con un minimo di 258 euro.

Se non sono dovute imposte, sanzione da 258 euro a 1.032 euro.

DICHIARAZIONE COMPILATA SU MODELLI NON CONFORMI A QUELLI APPROVATI DAL DIRETTORE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

È considerata nulla, e quindi si applicano le sanzioni previste per l'omessa presentazione.

DICHIARAZIONE NON FIRMATA

L'irregolarità viene sanata se il contribuente la firma entro 30 giorni dal ricevimento dell'invito da parte dell'ufficio. In caso contrario si applicano le sanzioni previste per l'omessa presentazione.

OMESSA O ERRATA INDICAZIONE DI REDDITI, O ESPOSIZIONE DI INDEBITE DEDUZIONI/DETRAZIONI

Sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento della maggiore imposta o del minor credito. La stessa sanzione è prevista in caso di indebite deduzioni dall'imponibile e di detrazioni d'imposta.

ERRORI MATERIALI E DI CALCOLO SUGLI IMPONIBILI E LE IMPOSTE

La sanzione prevista è pari al 30% della maggiore imposta dovuta.

OMESSO O CARENTE VERSAMENTO DELLE IMPOSTE DICHIARATE

Sanzione amministrativa pari al 30 per cento dell'importo non versato o versato in ritardo. La sanzione del 30 per cento viene ridotta:

- al 10 per cento (1/3) se gli importi dovuti vengono pagati entro 30 giorni dal ricevimento dell'esito della liquidazione automatica (effettuata ai sensi dell'articolo 36-bis, Dpr 600/73);
- al 20 per cento (2/3) se gli importi dovuti vengono pagati entro 30 giorni dal ricevimento dell'esito del controllo formale (effettuato ai sensi dell'articolo 36-ter, Dpr 600/73).

3.14. IL RAVVEDIMENTO

In base alle norme sul cosiddetto ravvedimento è possibile regolarizzare, entro precisi limiti di tempo, e beneficiando della riduzione delle sanzioni amministrative, le omissioni e le irregolarità relative alla dichiarazione (predisposizione e presentazione) ed ai versamenti.

Il ravvedimento può essere utilizzato da tutti i contribuenti (persone fisiche, giuridiche, sostituti d'imposta), residenti e non residenti. Gli errori e le irregolarità sanabili sono:

1 - MANCATO PAGAMENTO, IN TUTTO O IN PARTE, ENTRO LE SCADENZE STABILITE DELLE SOMME DOVUTE A TITOLO DI ACCONTO O DI SALDO RISULTANTI DA UNICO

La sanzione per il mancato o carente pagamento di quanto dovuto entro le scadenze stabilite è pari, come detto sopra, al 30% delle somme non versate.

Tale sanzione è ridotta:

- al 3,75% (un ottavo del 30%) se il pagamento viene eseguito entro 30 giorni dalla scadenza;
- al 6% (un quinto del 30%) se il pagamento viene eseguito entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel quale è commessa la violazione (ad esempio per i pagamenti relativi a Unico 2004 entro il termine di presentazione di Unico 2005).

Chi intende regolarizzare la propria posizione deve al più presto effettuare contestualmente al versamento di quanto dovuto anche il pagamento della sanzione ridotta e degli interessi calcolati al tasso legale annuo (pari al 2,5 % dal 1° gennaio 2004) con maturazione giorno per giorno.

2 - ERRORI ED OMISSIONI NEL CONTENUTO DI UNICO CHE INCIDONO SULLA DETERMINAZIONE E SUL PAGAMENTO DEL TRIBUTO

In questo caso è necessario presentare nell'anno successivo una dichiarazione integrativa entro i termini di presentazione delle dichiarazioni ed eseguire il pagamento del tributo o del maggior tributo dovuto, dei relativi interessi calcolati al tasso legale annuo (dal 1° gennaio 2004 pari al 2,5%) con maturazione giorno per giorno e della sanzione ridotta a un quinto del minimo (e, quindi, al 6% o al 20% a seconda del tipo di errore o omissione che si intende regolarizzare).

3 - OMESSA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE NEI TERMINI PREVISTI

Se la dichiarazione è presentata con ritardo non superiore a novanta giorni, la violazione

può essere regolarizzata eseguendo spontaneamente entro lo stesso termine il pagamento di una sanzione di 32 euro, pari ad 1/8 di 258 euro, ferma restando l'applicazione delle sanzioni relative alle eventuali violazioni riguardanti il pagamento dei tributi, qualora non regolarizzate secondo le modalità precedentemente illustrate.

L'elenco dettagliato dei casi in cui è ammesso il ravvedimento e degli importi da versare è contenuto nelle istruzioni del modello Unico (vedi www.agenziaentrate.gov.it).

4. LE ADDIZIONALI REGIONALI E COMUNALI ALL'IRPEF

Allo scopo di avviare il decentramento fiscale finalizzato alla trasformazione in senso federale dello Stato, sono state istituite due addizionali all'Irpef, una regionale e una comunale. L'addizionale regionale è in vigore sin dal 1998, quella comunale decorre, invece, a partire dal periodo d'imposta 1999. Entrambe le addizionali non sono deducibili ai fini di alcuna imposta, tassa o contributo.

4.1. CHI DEVE PAGARLE

Sono obbligati al pagamento dell'addizionale regionale e comunale all'Irpef tutti i contribuenti, residenti e non residenti nel territorio dello Stato, per i quali, nell'anno di riferimento, risulta dovuta l'Irpef dopo aver scomputato tutte le detrazioni d'imposta ad essi riconosciute, crediti d'imposta sugli utili distribuiti da società ed enti e quelli per redditi prodotti all'estero che hanno subito la ritenuta di imposta a titolo definitivo.

4.2. COME SI CALCOLANO

I contribuenti soggetti all'addizionale regionale e a quella comunale calcolano l'importo dovuto applicando le relative aliquote al reddito complessivo determinato ai fini dell'Irpef, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini dell'Irpef stessa.

L'aliquota dell'addizionale regionale è stabilita per tutto il territorio nazionale nella misura dello 0,9% ma ogni singola regione, in deroga alle disposizioni generali, può aver deliberato delle esenzioni o una maggiorazione fino all'1,4%. L'elenco delle addizionali di ogni regione è riportato annualmente nel Modello Unico.

L'addizionale comunale all'Irpef, invece, varia da Comune a Comune, in quanto rimessa alla discrezione dei Comuni che possono istituirla con proprio provvedimento, con un incremento massimo dello 0,2% annuo, entro il 31 dicembre dell'anno precedente. L'aliquota non può mai superare lo 0,5%.

L'elenco dei comuni che hanno deliberato l'addizionale è pubblicato nel sito internet www.finanze.gov.it/dipartimentopolitichefiscali/fiscalitalocale/index.htm e riportato annualmente nel modello Unico Persone Fisiche. Per verificare se il Comune ove si ha il domicilio fiscale ha deliberato l'addizionale si può fare riferimento anche al sito www.ancinc.it.

4.3. COME SI PAGANO LE ADDIZIONALI

Per i titolari di redditi di lavoro dipendente e assimilati, le addizionali regionale e comunale all'Irpef vengono determinate dai sostituti d'imposta all'atto delle operazioni di conguaglio relative a tali redditi e trattenute in un numero massimo di 11 rate mensili, entro il mese di novembre, oppure alla cessazione del rapporto se antecedente alla fine del periodo d'imposta.

Per i possessori di redditi diversi da quelli di lavoro dipendente e assimilati (tra cui rientrano di solito i non residenti) la determinazione e il pagamento delle addizionali avvengono in sede di dichiarazione dei redditi.

5. LE IMPOSTE SUI TRASFERIMENTI DI IMMOBILI

La compravendita di immobili, generalmente posta in essere per atto pubblico o privato autentificato, è soggetta all'applicazione delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, o, in via alternativa, all'Iva, secondo quanto indicato nei paragrafi seguenti. L'atto è sempre soggetto all'imposta di bollo sin dall'origine nella misura di 10,33 euro per ogni foglio (pari a quattro facciate).

In ogni caso la registrazione dell'atto deve essere richiesta dal notaio rogante entro 20 giorni dalla stipula dell'atto.

L'obbligo della registrazione per gli atti relativi a diritti sugli immobili è ormai assolto per via telematica in quasi tutto il territorio italiano. In questo caso i notai devono adempiere a tale obbligo entro 30 giorni dalla stipula dell'atto e l'imposta di bollo è dovuta nella misura cumulativa di 165 euro.

5.1. IMPOSTE DI REGISTRO, IPOTECARIE E CATASTALI

Si applicano le imposte di registro, ipotecaria e catastale quando il venditore è un privato.

Le aliquote da applicare ai trasferimenti dei fabbricati sono le seguenti:

- 7 per cento del valore dichiarato in atto a titolo di imposta di registro;
- 2 per cento del valore dichiarato in atto a titolo di imposta ipotecaria;
- 1 per cento del valore dichiarato in atto a titolo di imposta catastale.

Per l'acquisto di un immobile ad uso abitativo - cosiddetta 'prima casa' - l'imposta di registro si applica con l'aliquota del 3 per cento e le imposte ipotecaria e catastale si applicano nella misura fissa di 129,11 euro ciascuna, per un ammontare complessivo di 258,22 euro.

Le aliquote da applicare, a titolo di imposta di registro, ai trasferimenti dei terreni sono le seguenti:

- 8 per cento del valore dichiarato in atto per i terreni;
- 15 per cento del valore dichiarato in atto per i terreni agricoli, se l'acquirente non è imprenditore agricolo a titolo principale.

Le imposte ipotecaria e catastale sono dovute nella stessa misura stabilita per i fabbricati.

5.2. IVA

I trasferimenti dei fabbricati sono soggetti ad Iva quando il venditore è:

- un'impresa costruttrice;
- un'impresa che esercita, in via esclusiva o principale, l'attività di compravendita immobiliare;
- un'impresa che ha eseguito interventi di recupero edilizio secondo quanto previsto dall'articolo 31, comma 1, lettere c), d) ed e) della legge 457/78.

L'aliquota da applicare varia in base al tipo di immobile:

- 4 per cento del valore dichiarato in atto se si tratta di immobile ad uso abitativo - cosiddetta 'prima casa' - che non sia di lusso;
- 10 per cento del valore dichiarato in atto per un immobile utilizzato come residenza secondaria;
- 20 per cento del valore dichiarato in atto per un'abitazione di lusso o per un terreno.

Per i fabbricati ad uso diverso dall'abitazione (ad esempio uffici e negozi) e per i terreni il trasferimento è soggetto ad Iva, con l'aliquota del 20 per cento, anche in casi diversi da quelli sopra elencati, se il venditore ha detratto l'Iva in occasione del precedente acquisto.

In tutte le ipotesi in cui è applicabile l'Iva, l'atto di compravendita è soggetto alle imposte di registro, ipotecarie e catastali in misura fissa, pari a 129,11 euro ciascuna, per un totale di 387,33 euro.

6. FONDI COMUNI: RIMBORSI AI NON RESIDENTI

Il decreto ministeriale 16/12/99, n. 546 - in vigore dal 16 marzo 2000 (Gazzetta Ufficiale n. 50 del 1° marzo 2000) stabilisce le procedure che devono seguire i soggetti residenti in Paesi che assicurino lo scambio di informazioni (indicati nel decreto ministeriale 4 settembre 1996 consultabile nel sito internet www.agenziaentrate.gov.it) che abbiano sottoscritto quote di fondi comuni italiani ed intendano avvalersi del trattamento agevolativo previsto dalla normativa nazionale italiana.

Infatti a questi investitori, nel caso in cui abbiano percepito proventi corrisposti da fondi comuni mobiliari e SICAV (Società di Investimento a Capitale Variabile) italiani o dai cosiddetti “fondi lussemburghesi storici”, soggetti all'imposta sostitutiva del 12,5 per cento, spetta un rimborso pari al 15% dei proventi erogati.

Il rimborso spetta nella misura del 6 per cento qualora si tratti di proventi, derivanti dalla partecipazione in OICVM (Organismi di Investimento Collettivo in Valori Mobiliari) specializzati in società quotate di piccola e media capitalizzazione, soggetti ad imposta sostitutiva sul risultato maturato della gestione nella misura del 5 per cento.

6.1. COME OTTENERE IL RIMBORSO

I contribuenti interessati, entro il 31 dicembre dell'anno in cui hanno ricevuto i proventi, devono presentare, a seconda dei casi, una richiesta:

- alla società di gestione del fondo comune;
- alla Sicav;
- al soggetto incaricato del collocamento in Italia delle azioni o quote dei fondi lussemburghesi.

Attenzione:

- le quote devono essere depositate presso una banca la cui sede si trova in Italia;
- al momento del deposito il soggetto non residente deve presentare un'attestazione, rilasciata dall'amministrazione fiscale del Paese in cui risiede, che certifichi la sua residenza in tale Paese (l'attestazione è valida un anno) o l'autocertificazione redatta conformemente allo schema approvato con il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 12 dicembre 2001 (supplemento ordinario alla G.U. n. 301 del 29 dicembre 2001);
- la richiesta deve essere presentata alla società di gestione del fondo, alla Sicav o al soggetto incaricato del collocamento del fondo in Italia delle azioni o quote per i fondi lussemburghesi, anche se il pagamento viene effettuato tramite la banca depositaria.

7. LE CONVENZIONI INTERNAZIONALI CONTRO LE DOPPIE IMPOSIZIONI

Le convenzioni per evitare le doppie imposizioni sono accordi internazionali bilaterali che individuano quale dei due Stati contraenti debba esercitare la propria potestà impositiva nei confronti di soggetti residenti in uno di essi che abbiano maturato redditi nell'altro.

Oggetto delle convenzioni sono le imposte sul reddito e, in alcuni casi, taluni elementi del patrimonio.

Esse disciplinano, altresì, la cooperazione tra le amministrazioni fiscali degli Stati contraenti.

Oltre allo scopo di eliminare le doppie imposizioni, le Convenzioni mirano anche a prevenire l'evasione e l'elusione fiscali.

Quello che segue è un elenco dei paesi con i quali l'Italia ha stipulato convenzioni per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio.

Le convenzioni ratificate si possono consultare nel sito Internet dell'Agenzia delle Entrate - www.agenziaentrate.gov.it.

CONVENZIONI CONTRO LE DOPPIE IMPOSIZIONI SUL REDDITO E/O SUL PATRIMONIO

AGGIORNAMENTO: FEBBRAIO 2004

Paese contraente	Firma	Ratifica	In vigore dal
Albania	Tirana 12.12.1994	L. 21.05.1998, n. 175	21.12.1999
Algeria	Algeri 03.02.1991	L. 14.12.1994, n. 711	30.06.1995
Argentina	Roma 15.11.1979	L. 27.04.1982, n. 282	15.12.1983
Australia	Canberra 14.12.1982	L. 27.05.1985, n. 292	05.11.1985
Austria	Vienna 29.06.1981	L. 18.10.1984, n. 762	06.04.1985
Bangladesh	Roma 20.03.1990	L. 05.07.1995, n. 301	07.07.1996
Belgio	Roma 29.04.1983	L. 03.04.1989, n. 148	29.07.1989
Brasile	Roma 03.10.1978	L. 29.11.1980, n. 844	24.04.1981
Bulgaria	Sofia 21.09.1988	L. 29.11.1990, n. 389	10.06.1991
Canada	Toronto 17.11.1977	L. 21.12.1978, n. 912	24.12.1980
Cecoslovacchia	Praga 05.05.1981	L. 02.05.1983, n. 303	26.06.1984
Cina	Pechino 31.10.1986	L. 31.10.1989, n. 376	13.12.1990
Cipro	Nicosia 24.04.1974	L. 10.07.1982, n. 564	09.06.1983
Corea del Sud	Seul 10.01.1989	L. 10.02.1992, n. 199	14.07.1992
Costa d'Avorio	Abidjan 30.07.1982	L. 27.05.1985, n. 293	15.05.1987
Danimarca	Copenaghen 05.05.1999	L. 11.07.2002, n. 745	27.01.2003
Ecuador	Quito 23.05.1984	L. 31.10.1989, n. 377	01.02.1990
Egitto	Roma 07.05.1979	L. 25.05.1981, n. 387	28.04.1982
Emirati Arabi Uniti	Abu Dhabi 22.01.1995	L. 28.08.1997, n. 309	05.11.1997
Estonia	Tallinn 20.03.1997	L. 19.10.1999, n. 427	22.02.2000
Filippine	Roma 05.12.1980	L. 28.08.1989, n. 312	15.06.1990
Finlandia	Helsinki 12.06.1981	L. 25.01.1983, n. 38	23.10.1983
Francia	Venezia 05.10.1989	L. 07.01.1992, n. 20	01.05.1992
Germania	Bonn 18.10.1989	L. 24.11.1992, n. 459	26.12.1992
Giappone	Tokyo 20.03.1969	L. 18.12.1972, n. 855	17.03.1973
Grecia	Atene 03.09.1987	L. 30.12.1989, n. 445	20.09.1991
India	New Delhi 19.02.1993	L. 14.07.1995, n. 319	23.11.1995
Indonesia	Giacarta 18.02.1990	L. 14.12.1994, n. 707	02.09.1995
Irlanda	Dublino 11.06.1971	L. 09.10.1974, n. 583	14.02.1975
Israele	Roma 08.09.1995	L. 09.10.1997, n. 371	06.08.1998
Jugoslavia	Belgrado 24.02.1982	L. 18.12.1984, n. 974	03.07.1985
Kazakhstan	Roma 22.09.1994	L. 12.03.1996, n. 174	26.02.1997
Kuwait	Roma 17.12.1987	L. 07.01.1992, n. 53	11.01.1993
Lituania	Vilnius 04.04.1996	L. 09.02.1999, n. 31	03.06.1999
Lussemburgo	Lussemburgo 03.06.1981	L. 14.08.1982, n. 747	04.02.1983
Macedonia	Roma 20.12.1996	L. 19.10.1999, n. 482	08.06.2000
Malaysia	Kuala Lumpur 28.01.1984	L. 14.10.1985, n. 607	18.04.1986
Malta	La Valletta 16.07.1981	L. 02.05.1983, n. 304	08.05.1985
Marocco	Rabat 07.06.1972	L. 05.08.1981, n. 504	10.03.1983
Mauritius	Port Louis 09.03.1990	L. 14.12.1994, n. 712	28.04.1995

Paese contraente	Firma	Ratifica	In vigore dal
Messico	Roma 08.07.1991	L. 14.12.1994, n. 710	12.03.1995
Norvegia	Roma 17.06.1985	L. 02.03.1987, n. 108	25.05.1987
Nuova Zelanda	Roma 06.12.1979	L. 10.07.1982, n. 566	23.03.1983
Oman	Masqat 06.05.1998	L. 11.03.2002, n. 50	22.10.2002
Paesi Bassi	L'Aja 08.05.1990	L. 26.07.1993, n. 305	03.10.1993
Pakistan	Roma 22.06.1984	L. 28.08.1989, n. 313	27.02.1992
Polonia	Roma 21.06.1985	L. 21.02.1989, n. 97	26.09.1989
Portogallo	Roma 14.05.1980	L. 10.07.1982, n. 562	15.01.1983
Regno Unito	Pallanza 21.10.1988	L. 05.11.1990, n. 329	31.12.1990
Romania	Bucarest 14.01.1977	L. 18.10.1978, n. 680	06.02.1979
Russia	Roma 09.04.1996	L. 09.10.1997, n. 370	30.11.1998
Senegal	Roma 20.07.1998	L. 20.12.2000, n. 417	24.10.2001
Singapore	Singapore 29.01.1977	L. 26.07.1978, n. 575	12.01.1979
Spagna	Roma 08.09.1977	L. 29.09.1980, n. 663	24.11.1980
Sri Lanka	Colombo 28.03.1984	L. 28.08.1989, n. 314	09.05.1991
Stati Uniti	Roma 17.04.1984	L. 11.12.1985, n. 763	30.12.1985
Sud Africa	Roma 16.11.1995	L. 15.12.1998, n. 473	02.03.1999
Svezia	Roma 06.03.1980	L. 04.06.1982, n. 439	05.07.1983
Svizzera	Roma 09.03.1976	L. 23.12.1978, n. 943	27.03.1979
Tanzania	Dar Es Salam 07.03.1973	L. 07.10.1981, n. 667	06.05.1983
Thailandia	Bangkok 22.12.1977	L. 02.04.1980, n. 202	31.05.1980
Trinidad e Tobago	Port of Spain 26.03.1971	L. 20.03.1973, n. 167	19.04.1974
Tunisia	Tunisi 16.05.1979	L. 25.05.1981, n. 388	17.09.1981
Turchia	Ankara 27.07.1990	L. 07.06.1993, n. 195	01.12.1993
Ucrania	Kiev 26.02.1997	L. 11.07.2002, n. 169	25.02.2003
Ungheria	Budapest 16.05.1977	L. 23.07.1980, n. 509	01.12.1980
Unione Sovietica	Roma 26.02.1985	L. 19.07.1988, n. 311	30.07.1989
Uzbekistan	Roma 21.11.2000	L. 10.01.2004, n. 22	03.02.2004
Venezuela	Roma 05.06.1990	L. 10.02.1992, n. 200	14.09.1993
Vietnam	Hanoi 26.11.1996	L. 15.12.1998, n. 474	22.02.1999
Zambia	Lusaka 27.10.1972	L. 27.04.1982, n. 286	30.03.1990

CONVENZIONI RATIFICATE MA NON ANCORA IN VIGORE

Paese Contraente	Firma	Ratifica
Etiopia	Roma 08.04.1997	L. 19.08.2003, n. 242
Kenya (r.) - protocollo di modifica	Nairobi 18.02.1997	L. 27.01.2000, n. 10
Mozambico (r.)	Maputo 14.12.1998	L. 23.04.2003, n. 110
Georgia (r.p.)	Roma 31.10.2000	L. 11.07.2003, n. 205

8. I PAESI CON REGIME FISCALE PRIVILEGIATO AI FINI DELLA RESIDENZA (D.M. 4 MAGGIO 1999, G.U. n.107 del 10/5/1999)

Alderney	Grenada	Niue
Andorra	Guernsey	Oman
Anguilla	Hong Kong	Panama
Antigua e Barbuda	Isola di Man	Polinesia Francese
Antille Olandesi	Isole Cayman	San Marino
Aruba	Isole Cook	Sark
Bahama	Isole Marshall	Seychelles
Bahrein	Isole Vergini Britanniche	Singapore
Barbados	Jersey	Saint Kitts e Nevis
Belize	Libano	Saint Lucia
Bermuda	Liberia	Saint Vincent e Grenadine
Brunei	Liechtenstein	Samoa
Cipro	Macao	Svizzera
Costa Rica	Malaysia	Taiwan
Dominica	Maldiva	Tonga
Emirati Arabi Uniti	Malta	Turks e Caicos
Ecuador	Mauritius	Tuvalu
Filippine	Monaco	Uruguay
Gibilterra	Monserrat	Vanuatu
Gibuti	Nauru	

9. PER SAPERNE DI PIÙ

- D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
- D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642
- D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
- D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del Testo Unico delle imposte sui redditi)
- D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
- D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 347
- D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504
- D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507
- D.M. 4 settembre 1996 e successive modificazioni ed integrazioni (G.U. n. 220 del 19/9/1996)
- D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, art. 49
- D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446
- D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472
- D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322
- Decreto dirigenziale 18 febbraio 1999 (G.U. n. 44 del 23/2/1999)
- D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158
- D.M. 4 maggio 1999 (G.U. n. 107 del 10/5/1999)
- D.M. 16 dicembre 1999, n. 546 (G.U. n. 50 del 1/3/2000)
- Legge 27 luglio 2000, n. 212
- Decreto 17 maggio 2001, n. 281 (G.U. n. 161 del 13/7/2001)
- Legge 18 ottobre 2001, n. 383
- Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 12 dicembre 2001 (supplemento ordinario alla G.U. n. 301 del 29/12/2001)
- D.M. 22 marzo 2002 che modifica il D.M. 23 gennaio 2002 (G.U. n. 78 del 3/4/2002)
- Decreto legislativo 19 giugno 2002, n. 191
- Legge 14 febbraio 2003, n. 30
- Decreto Legislativo 1 agosto 2003, n. 273
- Decreto legislativo del 10 settembre 2003, n. 276
- Legge 27 febbraio 2004, n. 47

- Circolare n. 165/E del 24 giugno 1998 del Ministero delle Finanze
- Circolare n. 74/E del 1° agosto 2001 dell'Agenzia delle Entrate
- Circolare n. 30/E del 12 aprile 2002 dell'Agenzia delle Entrate
- Circolare n. 10/E del 15 marzo 2004 dell'Agenzia delle Entrate

la Guida fiscale per i residenti all'estero

è una pubblicazione dell'Agenzia delle Entrate - Ufficio Relazioni Esterne

Sezione prodotti editoriali: Camilla Ariete (dirigente),

Paolo Calderone, Luigi Cugliandro, Daniela Doderò, Angela Gallo e Teresa Persichetti

progetto grafico Luigi Cugliandro

per ulteriori informazioni e aggiornamenti: www.agenziaentrate.gov.it